

Saldo IVA 2025 entro lunedì 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il **saldo IVA** emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2025.

Il pagamento può essere effettuato in un'**unica soluzione** oppure in **forma rateale**, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato in data **16 dicembre 2026**.

Si ricorda, infatti, che per effetto dell'introduzione dell'**art. 8, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto semplificazione adempimenti tributari)**, che è intervenuto sull'**art. 20, D.Lgs. n. 241/1997**, è stato differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo IVA può ora essere dilazionato in **massimo 10 tranches** di pari importo, dal 16 marzo al 16 dicembre.

Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile** (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera).

Ne deriva che il pagamento del saldo IVA 2025 può essere al più rateizzato come segue:

1. I° rata entro il **16 marzo 2026**, senza interessi;
1. II° rata entro il **16 aprile 2026**, con interessi dello 0,33%;
1. III° rata entro il **18 maggio 2026**, con interessi dello 0,66%;
1. IV° rata entro il **16 giugno 2026**, con interessi dello

0,99%;

1. V° rata entro il **16 luglio 2026**, con interessi del 1,32%;
1. VI° rata entro il **20 agosto 2026**, con interessi del 1,65%;
1. VII° rata entro il **16 settembre 2026**, con interessi del 1,98%;
1. VIII° rata entro il **16 ottobre 2026**, con interessi del 2,31%;
1. IX° rata entro il **16 novembre 2026**, con interessi del 2,64%;
1. X° rata entro il **16 dicembre 2026**, con interessi del 2,97%.

Resta ferma la possibilità di **differire** il pagamento del saldo IVA al termine previsto per il **versamento del saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES)**, potendo anche sfruttare l'**ulteriore differimento** al 30° giorno successivo ex **art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001**. Pertanto, il versamento del saldo IVA 2025:

- può essere generalmente differito al **30 giugno 2026** con la **maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo**:
1. in un'**unica soluzione**, applicando la maggiorazione dell'**1,60%** ($0,40\% \times 4$); oppure
 1. a **rate dal 30 giugno 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026**, maggiorando quanto dovuto dell'**1,60%** e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello **0,33%**;
- può essere generalmente **ulteriormente** differito

al **30 luglio 2026**:

1. in un'**unica soluzione**, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure
1. a **rate dal 30 luglio 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026**, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%.

Si ricorda, poi, che la maggiorazione dello 0,40% va applicata **esclusivamente "sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24"** (risoluzione n. **73/E/2017**).

Pertanto, optando per il differimento del saldo IVA 2025 pari a 10.000 euro al 30 luglio 2026 e potendo compensarlo in parte con un credito IRPEF 2025 di 2.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull'importo di 8.160 euro (= $10.000 + 10.000 \times 1,60\% - 2.000$).

Il versamento del saldo IVA 2025 va effettuato mediante **modello F24** riportando:

- il codice tributo "**6099**";
- l'anno di riferimento "**2025**";
- il numero della rata oggetto di versamento e il numero delle rate complessive ("**0107**").

Il codice tributo previsto per gli interessi da rateazione è il "**1668**".

L'importo dovuto va indicato:

- all'**unità** di euro, in caso di pagamento in unica

soluzione entro il 16 marzo 2026, in coerenza con quanto emergente dal modello IVA 2026;

- al **centesimo** di euro, in caso di differimento o rateazione.

(MF/ms)

Monitoraggio impatti del conflitto in Medio Oriente sul sistema produttivo: rilevazione criticità

L'attuale scenario di instabilità in Medio Oriente rischia di generare effetti significativi sull'economia nazionale, riflettendosi direttamente sulle attività operative delle imprese in molteplici settori.

Come già riscontrato in precedenti crisi geopolitiche, l'**instabilità dei mercati** e il conseguente **rialzo dei prezzi** di materie prime e forniture energetiche potrebbero determinare un aumento dei costi di produzione, mettendo a rischio la sostenibilità dei progetti in corso e la pianificazione degli investimenti futuri.

In questo contesto, la nostra priorità è acquisire tempestivamente elementi concreti per valutare l'entità del fenomeno. Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali criticità relative a:

- **Dinamiche di costo:** aumenti significativi dei prezzi di materie prime, semilavorati, energia o altri input produttivi (indicando, ove possibile, le variazioni

percentuali riscontrate).

- **Approvvigionamento:** eventuali interruzioni o ritardi nelle forniture.
- **Export e logistica:** criticità nei trasporti internazionali, colli di bottiglia nelle catene di distribuzione e impatto sui tempi di consegna e sui costi di esportazione.

Queste informazioni saranno essenziali per permetterci di rappresentare con efficacia, presso le **istituzioni competenti**, le reali difficoltà del sistema produttivo e promuovere iniziative mirate a tutela delle imprese.

Chi avesse segnalazioni da inviarci può farlo scrivendo a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)

Tassa libri sociali 2026: versamento entro il prossimo 16 marzo

Entro il prossimo 16 marzo deve essere versata la **tassa di concessione governativa** per la bollatura e la numerazione di **libri e registri** di cui all'art. 2215 c.c. e a tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 e art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).

Giova ricordare che in seguito alle novità recate dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383 sono soggetti obbligatoriamente a

bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i **libri sociali obbligatori** (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001 n. 92, § 2).

Come chiarito nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2025 n. 42, inoltre, la tassa deve essere assolta **indipendentemente** dalla modalità di tenuta, **cartacea o digitale**, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Quanto agli importi che le **società di capitali** devono versare a titolo di tassa di concessione per il 2026 entro il 16 marzo, l'importo dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:

- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2026 ed eventuali successive variazioni rileveranno sulla tassa dovuta per il 2027.

Tra le **società di capitali** obbligate al versamento rientrano le spa, sapa e srl, con l'esclusione delle società cooperative e delle mutue assicuratrici le quali provvedono, ove tenute, al versamento in base al numero di pagine (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.1).

Devono altresì provvedere al pagamento della tassa le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.3); le società consortili (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461); gli altri enti dotati di capitale

o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali (R.M. 27 maggio 1996 n. 90), i quali assolvono la tassa in modo forfetario (R.M. 23 dicembre 1996 n. 265); le cooperative edilizie per le quali l'importo dovuto si riduce ad un quarto, ossia a 16,75 euro ogni 500 pagine (art. 147 comma 2 del RD 28 aprile 1938 n. 1165).

Sono invece **esonerate** dal pagamento della tassa in argomento le società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 13-*bis* del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, gli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 82 comma 10 del DLgs. 117/2017 ed i consorzi che non hanno assunto la forma societaria e quindi non sono società consortili di cui all'art. 2615-*ter* c.c. (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461). Sarebbero escluse dal versamento, infine, anche le società dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996).

Per i **soggetti diversi dalle società di capitali**, invece, il versamento della tassa non ha cadenza annuale ed è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Al riguardo, la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 42/2025 ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con **strumenti informatici**, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione dell'importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l'imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Il versamento della tassa di concessione per l'**anno di inizio attività** va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (utilizzando il

bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali), mentre per gli **anni successivi** va eseguito entro il 16 marzo di ogni anno (utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno 2026).

(MF/ms)

Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto nella disciplina Iva

Per le imprese italiane che effettuano **cessioni intracomunitarie** con trasporto a carico del cliente, la gestione fiscale dell’operazione diventa particolarmente delicata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 65/E del 4 marzo 2026 fornisce importanti chiarimenti sulle **cessioni intracomunitarie non imponibili** ex art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993, alla luce del nuovo regime sanzionatorio post D.Lgs. n. 87/2024.

Fattispecie analizzata

La società istante (Alfa), appartenente al gruppo (Beta):

- **produce generatori di vapore** su misura,
- destinati ad essere consegnati e installati extra-UE: il committente finale (Delta) è una società con impianto in Svizzera;

- ma con cessione intra-UE ad un cessionario UE (società Gamma, appartenente al medesimo gruppo di Alfa)
- riceve da Gamma alcuni componenti chiave (forgiati), ne approvvigiona altri produce/assembla i generatori nei propri stabilimenti italiani.

Tanto premesso, **nell'ambito di un progetto pluriennale:**

- **Alfa fattura acconti** ("milestone") a Gamma per stati avanzamento lavori (beni semilavorati);
- con trasferimento proprietà a Gamma prima del completamento (non imponibile intra-UE ex art. 41 D.L. n. 331/1993);
- i beni restano in Italia per ulteriori lavorazioni/assemblaggi/collaudi da Alfa (non spostabili per mole/complessità);
- soltanto al termine Gamma spedisce i generatori finiti in Svizzera per installazione.

Si chiede quindi di chiarire il regime ai fini IVA di tali operazioni e gli eventuali aspetti sanzionatori.

Normativa di riferimento

Dal 14 giugno 2024 è entrata in vigore la riforma delle sanzioni fiscali, attuata con il **D.Lgs. n. 87/2024**, in attuazione della Legge delega n. 111/2023.

L'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nel modificare l'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto **una sanzione ad hoc pari al 50% dell'IVA** dovuta da applicare nei confronti di "chi effettua cessioni di beni **senza addebito d'imposta**, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427" nel caso in cui:

- il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto
- **il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90**

giorni dalla consegna.

Tuttavia, la sanzione **non si applica** se, nei 30 giorni successivi, viene eseguita:

- la regolarizzazione della fattura,
- e il **versamento dell'imposta**".

I chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia ricorda innanzitutto che affinché un'operazione possa essere qualificata come **cessione intracomunitaria non imponibile**, occorre che:

- il cedente e l'acquirente siano entrambi operatori economici;
- l'operazione sia onerosa;
- sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
- i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.

In particolare, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, è stato precisato che, "[l]'invio dei beni in altro Stato dell'Unione europea è **elemento costitutivo della cessione intracomunitaria** (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l'emissione di una fattura senza applicazione dell'imposta" (risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E).

Tanto premesso, il documento di prassi chiarisce che per le cessioni intracomunitarie con lavorazione (art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993):

- **il termine dei 90 giorni**, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE non decorre dalla fattura/consegna proprietà,
- **decorre dalla data di consegna al vettore per il trasporto definitivo o la spedizione** della merce, (comprovata da **DDT**, lettera di vettura

internazionale **CMR** o equivalente), comprovando l'uscita dall'Italia.

È irrilevante, invece, **la data dell'acconto o quella della fattura**. Va da sé che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente – per non incorrere nella contestazione della sanzione in parola – deve regolarizzare la fattura ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 mediante emissione della nota di debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.

(MF/ms)

Ai per le imprese Tutor tecnologici e rimborsi all'85%

L'articolo pubblicato da La Provincia martedì 10 marzo sull'iniziativa della Camera di Commercio Como-Lecco.

[11442_LaProvincia_10marzo2026.pdf](#)

[Download](#)

Medio Oriente. Camisa: da crescita prezzi energia

rischio per sistema produttivo italiano

“L’Europa ha già subito un durissimo colpo alla propria catena di approvvigionamento energetico con l’invasione russa dell’Ucraina ed è stata costretta a una complessa e costosa diversificazione delle fonti. Oggi ci troviamo nuovamente di fronte a uno scenario di estrema vulnerabilità”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, commentando le tensioni in Medio Oriente e i riflessi sui mercati del gas. “Se il Qatar venisse completamente escluso dall’equazione del GNL – spiega – i prezzi potrebbero facilmente tornare verso i 100 euro/MWh, riportandoci ai livelli del 2022. Questo metterebbe a rischio l’intero complesso energetico europeo e, con esso, la tenuta del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese. Il problema poi non è soltanto il +40% registrato sul contratto di aprile del gas naturale. A preoccupare è soprattutto il premio di oltre 5 euro/MWh che si è ricreato tra le scadenze estive e quelle invernali. Se questo differenziale non verrà riassorbito rapidamente, la campagna di stoccaggio in vista del prossimo inverno sarà fortemente penalizzata e rischierà di richiedere nuovi interventi pubblici”.

Per Camisa “la situazione appare meno grave sul fronte petrolifero. Il conflitto mediorientale non ha ancora prodotto interruzioni fisiche rilevanti dell’offerta. Il Brent scambia a 79 \$/bbl, solo 6 dollari sopra venerdì: segnale che un premio al rischio significativo era già incorporato e che, finora, non si registrano stop produttivi materiali. Le criticità riguardano soprattutto logistica ed export, non distruzione di capacità upstream. Il 2 marzo ha però segnato un salto qualitativo: attacchi e incidenti hanno coinvolto Ras Tanura in Arabia Saudita, Ras Laffan e Mesaieed in Qatar (con stop alla produzione LNG), infrastrutture portuali in Oman e UAE, oltre a diverse petroliere colpite nei pressi di Hormuz. “Formalmente – conclude il Presidente di Confapi – lo Stretto di Hormuz resta aperto, ma di fatto i flussi sono crollati per effetto assicurativo e operativo. I principali assicuratori marittimi hanno ritirato le coperture war risk; armatori e

charterer hanno sospeso i transiti. I noli sono ai massimi da dieci anni, quasi raddoppiati in una settimana. A oggi la capacità di stoccaggio nell'area garantirebbe un cuscinetto di circa 25 giorni: oltre tale soglia, senza riapertura di Hormuz, inizierebbero gli stop produttivi in grado di spingere prezzo Brent sopra i 100 dollari".

Rifiuti: presentazione MUD dal 30 marzo al 3 luglio 2026

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il Dpcm del 30 gennaio 2026 recante l'approvazione del MUD per l'anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2025.

Il software per la compilazione della Dichiarazione Mud 2026 (dati 2025) sarà disponibile dal 16 marzo 2026.

A decorrere **dal 30 marzo 2026 sarà possibile trasmettere il MUD 2026** – Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi con riferimento al 2025.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, **la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026** (art. 6 Legge n.70 del 25 gennaio 1994).

Sul tema si può consultare la [home page di Mud Telematico](#) e la [home page di Mud Semplificato](#).

Il MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha pubblicato sul proprio [sito istituzionale](#), le **istruzioni per la compilazione** del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Per una sintesi delle **modifiche** rispetto ai Mud precedenti, si può consultare la [pagina di Ecocamere](#). Si tratta di adeguamenti legati all'evoluzione del quadro normativo e all'entrata in uso del Rentri.

(SN/am)

Unimatica, Giorgio Binda confermato Presidente

Il Consiglio Direttivo di Unimatica, l'Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine, riunitosi oggi a Roma ha confermato all'unanimità Giorgio Binda Presidente per il prossimo triennio. "Ringrazio tutti per avermi rinnovato la loro fiducia e per la grande partecipazione in una giornata così importante – ha dichiarato Binda – I progetti da portare avanti sono molti, così come numerose le specificità del nostro settore che andranno affrontate a partire già da domani. Sarà un percorso basato sul fare e su tante iniziative che coinvolgeranno la categoria attraverso il supporto di comitati specifici. La nostra volontà è quella di essere ancora più presenti e protagonisti in tutti i settori dell'informatica dall'IA, alla Digital Transformation fino ai processi alle procedure interne, partecipando ai tavoli di lavoro a livello nazionale e locale. Fondamentale, infine – ha concluso il Presidente – il dialogo con Acn, Agid e tutti gli altri enti governativi che interessano il nostro settore". La nuova Giunta di Unimatica sarà formata da Antonio Perini (vicepresidente vicario), Roberto Di Francesco (Vicepresidente), Gianni Baldi, Massimo Montecchi, Enrico Parenti, Nicola Plantamura e Fabio Rossi. Quattro gli invitati permanenti: Giuseppe Naccarato, Sante

Lomurno, Giovanni Manta e Raffaele Boledi.

Ccnl Unionchimica Confapi: webinar presentazione rinnovo 2026

Informiamo le aziende del comparto Unionchimica – Confapi (settori chimica, concia e settori accorpati plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro) che **lunedì 16 marzo alle ore 12:00** si terrà un **webinar di presentazione del nuovo CCNL Unionchimica Confapi**, sottoscritto lo scorso **23 febbraio**.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento sulle **principali novità introdotte dall'ultimo rinnovo contrattuale** e sarà rivolto alle aziende associate interessate. Durante il webinar verranno illustrate le disposizioni più rilevanti del nuovo contratto e sarà inoltre possibile porre **quesiti e richieste di chiarimento** in merito agli aspetti applicativi.

Dettagli di collegamento al webinar:

Piattaforma: Zoom

Link di accesso:

<https://us02web.zoom.us/j/82558266506?pwd=S1wEjodNKJVQlalk4SA3OCVVAPE6XQ.1>

ID riunione: 825 5826 6506

Codice d'accesso: 102830

Considerata la rilevanza dei contenuti trattati, invitiamo le

aziende associate interessate a partecipare.

(FV/fv)

A Mecspe 2026 il “Made in Lecco” conquista i visitatori

Si conclude oggi “Mecspe 2026” a Bologna, uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati all’industria manifatturiera e alle tecnologie per l’innovazione.

Presente anche una significativa rappresentanza del nostro territorio grazie anche alla collettiva organizzata dall’Ufficio Estero, la rete di Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, ospitata al **padiglione 26 – stand B26**.

Alla collettiva hanno preso parte una decina di aziende, non solo del territorio lecchese: **Gnecchi S.r.l.** di Olginate (LC), **Cernierificio Valtoce S.r.l.** di Gravellona Toce (VB), **Fustellificio Lombardo S.r.l.** di Verbania (VB), **Viglienghi S.r.l.** di Esino Lario (LC), **S.T.F. S.r.l.** di Barzago (LC), **Crie Ruote S.r.l.** di Arcore (MB) e **Scaccabarozzi Antonio S.r.l.** di Calco (LC).

Sono stati numerosi i visitatori che, nel corso dei tre giorni di fiera, hanno fatto tappa allo stand contraddistinto dal marchio “**Made in Lecco**”, progetto dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, non solo manifatturiere.

*“Siamo molto soddisfatti – spiega **Angelo Crippa**, export manager della Rete Ufficio Estero –. Questa è la quinta partecipazione consecutiva a Mecspe con la nostra collettiva, in quella che rappresenta l’unica vera fiera di riferimento in Italia per il settore manifatturiero. Le aziende partecipanti stanno apprezzando i risultati e i contatti instaurati con i visitatori, che quest’anno hanno registrato un incremento soprattutto dai Paesi dell’Est Europa. Il marchio “Made in*

Lecco” si conferma molto attrattivo e riconoscibile tra gli operatori del settore”.

*“Siamo al nostro terzo anno di partecipazione – racconta **Matteo Ratti**, titolare della STF srl di Barzago –. Questa fiera mantiene una grande importanza a livello nazionale per il mondo metalmeccanico e lo si percepisce anche quest’anno, nonostante tra gli imprenditori ci sia un clima di forte incertezza per quanto sta accadendo in Medio Oriente e per le possibili ripercussioni sui costi di energia, gas e trasporti. Partecipare alle fiere resta comunque fondamentale per le relazioni che si creano con altri imprenditori e con i visitatori: è importante esserci, confrontarsi e mantenere i contatti. Come azienda abbiamo aderito fin da subito al progetto “Made in Lecco” e si è rivelata una scelta vincente: il nostro territorio è riconosciuto ovunque come eccellenza metalmeccanica”.*

*“Noi siamo alla seconda partecipazione a Mecspe – aggiunge **Giovanni Viglienghi**, titolare della Viglienghi srl di Esino Lario – e la prima all’interno della collettiva organizzata dalla Rete Ufficio Estero. Siamo molto soddisfatti della posizione dello stand, dei visitatori e dei contatti instaurati. Essere presenti con il marchio “Made in Lecco” ci auguriamo possa contribuire ad ampliare la nostra clientela anche nella provincia, dove al momento abbiamo pochi clienti, mentre lavoriamo soprattutto fuori dal territorio. Mecspe resta una fiera molto importante alla quale teniamo particolarmente a partecipare”.*

Anna Masciadri
Ufficio stampa